

## L'appalto nel condomino in tempo di COVID -19.

L'allegato 6 del D.P.C.M. 26.4.2020 6 contiene il protocollo condiviso tra il Governo, le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori contenenti le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro per il periodo decorrente dal 4 al 17 maggio 2020. Tuttavia , attesa la persistenza del rischio epidemiologico negli ambienti di vita e di lavoro , tali misure sono suscettibili di proroga . In particolare le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all'interno dei luoghi di lavoro e le ulteriori misure di precauzione, le quali sono aggiuntive e non sostitutive di quelle già contemplate dal D.Lgs. n. 81/2008. Le misure sono rivolte a prevenire il contagio e sono finalizzate ad agire in epoca precedente alla esposizione al virus. Gli artt. 18, 28, 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 prevedono che il datore di lavoro rediga un documento di valutazione dei rischi e formi ed informi i dipendenti sull'attività e sui relativi rischi. Le norme del protocollo entrano nel documento di valutazione dei rischi che devono essere osservate anche dall'amministratore condominiale quando , autorizzato dall'assemblea, sottoscrive il contratto di appalto. In tale caso l'amministratore e l'appaltatore sono obbligati a informare , con le modalità più idonee ed efficaci , i lavoratori e chi entra nel condominio delle seguenti misure :

\* l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5%) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e le autorità sanitarie ;

\*il divieto di entrare e di permanere all'interno del cantiere quando , successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo sopra indicate e che impongano di informare il medico di famiglia , l'autorità sanitaria e di restare a casa;

\*di rispettare le disposizioni sanitarie dell'autorità concernenti il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza delle regole igieniche delle mani e di tenere nel luogo di lavoro comportamenti corretti sotto il profilo igienico;

\*l'impegno ad informare il datore di lavoro tempestivamente sulla presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento dell'attività lavorativa , avendo cura di rimanere ad adeguata distanza delle persone presenti .

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'adeguata informazione, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, del corretto uso dei dispositivi di protezione individuale per contribuire a prevenire ogni possibilità di diffusione del contagio. In tema di responsabilità penale del committente del contratto di appalto la Corte di Cassazione (sent n . 13473/2020) ha affermato che , per sostenere la culpa in eligendo del committente nella verifica tecnico – professionale dell'appaltatore, non è necessario il perfezionamento del contratto di appalto , essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera , intervengano accordi per una mera prestazione d'opera , atteso il carattere negoziale degli stessi. Inoltre il committente (C.Cass. n. 26898/2019) deve verificare l'idoneità tecnico – professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione alla pericolosità dei lavori affidati. In tale concetto di esposizione di pericolo , penalmente rilevante, rientra , sulla base del D.P.C.M. 26.4.2020, l'esposizione dei lavoratori al contagio epidemico dei lavoratori . Giulio Benedetti